



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX

### ORDINANZA N. 40/2020

**Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Arbatax:**

- VISTA** la propria Ordinanza n° 1/2000 in data 10.01.2000 con la quale è stata adottata la Tabella minima di armamento delle unità da pesca abilitate della pesca costiera locale e ravvicinata o comunque inferiori alle 150 TSL;
- VISTA** la Circolare titolo "*Personale Marittimo*" serie Tabelle di armamento, n° 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Rep. VI – Ufficio 4 (Personale Marittimo) con argomento "*Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale*";
- VISTO** il dispaccio n° 96471 in data 01.08.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con il quale è stato disposto che le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della predetta Circolare, ivi comprese le unità pesca, vengano determinate da parte delle competenti Autorità Marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili tenendo conto dei principi di cui alla medesima Circolare n° 001;
- VISTE** le modifiche normative intervenute agli artt. 261 e 273 del RCN, ai sensi dell'art. 5-ter, co. 7, lett. a) e b) del Decreto legge n. 2 del 10.01.2006, convertito dalla Legge n. 81 del 11.03.2006;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, con particolare riferimento agli articoli 7, 9 e 26;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 271 rubricato "*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n° 108 rubricato "*Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)*";
- VISTO** il Decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rubricato "*Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari*";

- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;
- VISTO** il verbale della riunione, convocata in data 20 febbraio 2020, e tenutasi lo scorso 5 marzo presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, a cui hanno preso parte le Organizzazioni Sindacali e le principali Società Armatrici delle unità da pesca operanti nel Circondario Marittimo di Arbatax;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 164 e 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Ambito di Applicazione)**

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca aventi stazza lorda non superiore a 150 tonnellate e di lunghezza inferiore a 24 (*ventiquattro*) metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che, ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto 27 aprile 2017 in premessa citato, dichiarano quale "*porto base*" i sorgitori ricadenti all'interno della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (Santa Maria Navarrese, Arbatax e Porto Corallo) ovvero che operano all'interno dell'area di competenza del medesimo Circondario Marittimo.

### **Articolo 2 (Composizione e forza minima dell'equipaggio)**

Alle unità da pesca così come indicate al precedente articolo 1, ai fini della determinazione della composizione e forza minima dell'equipaggio, si applica l'allegata "TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER M/P FINO A 150 T.S.L. E CON MENO DI 24 METRI DI LUNGHEZZA FRA LE PERPENDICOLARI" che deve essere tenuta a bordo, unitamente ai documenti di bordo dell'unità, ed esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

### **Articolo 3 (Composizione minima dell'equipaggio per viaggi di trasferimento)**

In occasione di singoli viaggi di trasferimento le unità da pesca indicate al precedente articolo 1 potranno chiedere all'Autorità marittima competente il rilascio di apposita tabella di armamento provvisoria che sarà determinata sulla base della tipologia del trasferimento che dovrà essere intrapresa, in ordine ai criteri di sicurezza della navigazione, ed alle caratteristiche tecnico nautiche dell'unità

**Articolo 4**  
**(Entrata in vigore)**

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 14 ottobre 2020 ed in pari data la propria Ordinanza n° 1/2000 in data 10 gennaio 2000 in premessa citata è abrogata.

**Articolo 5**  
**(Norme sanzionatorie e pubblicità)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1221 (Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio) e/o dall'articolo 1231 (Inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/arbatax](http://www.guardiacostiera.gov.it/arbatax).

**Arbatax, 1° Ottobre 2020**

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Francesco Maria FRASCONI**  
Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER M/P FINO A 150 T.S.L. E CON MENO DI 24 METRI DI LUNGHEZZA FRA LE PERPENDICOLARI**

| <b>T.S.L. o GT</b>                           | <b>Tabella Ordinaria</b>                                         | <b>Tabella Alternativa<sup>1</sup></b>                                                          | <b>Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Titolo professionale marittimo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fino a 3 t.s.l.<br>(propulsione remo/velica) | 1 persona                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 264 RCN – Conduttore pesca locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fino a 6 t.s.l.                              | 1 Comandante<br>1 Direttore di macchina                          | 1 Comandante/Direttore di macchina                                                              | La Tabella alternativa è applicabile alle unità da pesca di IV categoria                                                                                                                                                                                                                                      | Comandante:<br>Art. 264 RCN – Conduttore pesca locale<br>Direttore di macchina:<br>Art. 274 RCN – Marinaio Motorista –                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Da 6 a 30 t.s.l.                             | 1 Comandante<br>1 Direttore di macchina                          | 1 Comandante/Direttore di macchina<br>1 Mozzo/Marinaio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comandante:<br>Art. 264 RCN – Conduttore pesca locale<br>Fino a 25 tsl entro i limiti del mare territoriale<br><i>N.B. se l'Unità è superiore a 25 tsl deve imbarcare col titolo superiore</i><br>Direttore di macchina:<br>Art. 274 RCN – Marinaio Motorista – Fino a 25 tsl. entro le 12 miglia<br><i>N.B. se l'Unità è superiore a 25 tsl deve imbarcare col titolo superiore</i> |
| Da 30 a 60 t.s.l.<br>o fino a 100 GT         | 1 Comandante<br>1 Direttore di macchina<br>1 Mozzo/Marinaio(*)   | 1 Comandante/Direttore di macchina<br>2 Mozzo/Marinaio(*)                                       | Tabella applicabili alle unità da pesca di IV categoria, abilitate alla pesca entro le 12 miglia ed alle unità da pesca di III categoria limitate entro le 20 miglia dalla costa ed entro le 24 ore.<br><br>(*) Per abilitazione estesa a 40 miglia dalla costa è necessaria la presenza a bordo del marinaio | Comandante:<br>Art. 261 RCN – Capobarca pesca costiera – Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i><br>Direttore di macchina:<br>Art. 273 RCN – Motorista Abilitato - Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i>                                                         |
| Da 60 a 130 t.s.l.                           | 1 Comandante<br>1 Direttore di macchina<br>2 Mozzo/Marinaio(*)   | 1 Comandante/Direttore di macchina<br>3 Mozzo/Marinaio(*)<br><br>Applicabile solo fino a 100 GT | (*) Per abilitazione estesa a 40 miglia dalla costa è necessaria la presenza a bordo del marinaio                                                                                                                                                                                                             | Comandante:<br>Art. 261 RCN – Capobarca pesca costiera – Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i><br>Direttore di macchina:<br>Art. 273 RCN – Motorista Abilitato - Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i>                                                         |
| Da 130 a 150 t.s.l.                          | 1 Comandante<br>1 Direttore di macchina<br>2 Mozzo<br>1 Marinaio |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comandante:<br>Art. 261 RCN – Capobarca pesca costiera – Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i><br>Direttore di macchina:<br>Art. 273 RCN – Motorista Abilitato - Fino a 100 GT<br><i>N.B. Se l'Unità è superiore a 100 GT deve imbarcare col titolo superiore</i>                                                         |

<sup>1</sup> Applicabile laddove il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di macchina e quindi eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo, sempre che tutti i comandi del motore siano centralizzati e dal posto dove si dirige la navigazione sia ben visibile il verricello e la zona poppiera.